REGOLAMENTO (CEE) N. 347/73 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 1973

che completa il regolamento (CEE) n. 1604/71 della Commissione, del 26 luglio 1971, relativo alle modalità d'applicazione di un prelievo all'esportazione per i prodotti amidacei conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 371/67/CEE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dall'atto allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell' energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972 (2),

visto il regolamento n. 371/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che fissa le restituzioni alla produzione per gli amidi, la fecola ed il quellmehl (3), modificato da ultimo con il regolamento (CEE) n. 179/73 (4), in particolare l'articolo 5, lettera c),

considerando che ai sensi dell'articolo 57 dell'atto, nella fissazione del livello dei vari elementari del regime dei prezzi e degli interventi, diversi dai prezzi d'intervento, per i nuovi Stati membri si tiene conto, nella misura richiesta dal buon funzionamento della regolamentazione comunitaria, della differenza di prezzo espressa dall'importo compensativo ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1604/71 della Commissione (5) prevede che un prelievo all' esportazione è istituito quando si constata che il prelievo all'importazione per il granturco ed il grano tenero è inferiore all'importo della restituzione alla produzione valido per il mese in corso ; che è quindi opportuno per il calcolo del prelievo all' esportazione per i nuovi Stati membri dedurre, se del caso, l'importo compensativo dal prelievo all'importazione ;

considerando che è opportuno ricordare che ai sensi del regolamento (CEE) n. 179/73 del Consiglio, la restituzione alla produzione da considerare nei nuovi Stati membri è la restituzione alla produzione valida nella Comunità nella sua composizione originaria diminuita dell'importo compensativo applicabile ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Un articolo 4 bis, redatto nel modo seguente, viene aggiunto al regolamento (CEE) nr. 1604/71 della Commissione :

« *Articolo 4 bis*

Per i nuovi Stati membri gli importi da considerare rispettivamente come prelievo all'importazione e come restituzione alla produzione di cui agli articoli precedenti, sono, rispettivamente, il prelievo e la restituzione alla produzione del prodotto di cui trattasi diminuiti dell'importo compensativo applicabile. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso è applicabile dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 40.
(4) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 6.
(5) GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 11.